

VERBALE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELLA CCIAA DI GENOVA DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE

Il giorno 18 dicembre 2024, alle ore 15.00 presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, a seguito di regolare convocazione, ha avuto luogo un incontro tra la Delegazione Trattante dell'Ente Camerale e la Delegazione Sindacale di cui al CCNL 16.11.2022.

Sono presenti i Signori:

Delegazione di parte pubblica della Camera di Commercio:

(Del. G.C. n. 152 del 4 giugno 2018)

Membri effettivi trattante

Dr. Maurizio CAVIGLIA
Dr. Marco RAZETO

(Presidente)
(Membro)

Presente [firma] Assente
Presente [firma] Assente

Delegazione sindacale:

Dr.ssa Arianna LOMBARDO
Dr. Giorgio MAJOCCO
Sig. Marco MAROZZO
Dr.ssa Claudia OLCESE
Dr. Giovanni TRAVERSO

RSU

Presente [firma] Assente
Presente [firma] Assente
Presente [firma] Assente
Presente [firma] Assente
Presente [firma] Assente

Rappresentanti OO.SS. territoriali

F.P.C.G.I.C. NOTARI PAOLA
C.I.S.L. F.P. FOTI M. CARIELA
.....
.....
.....

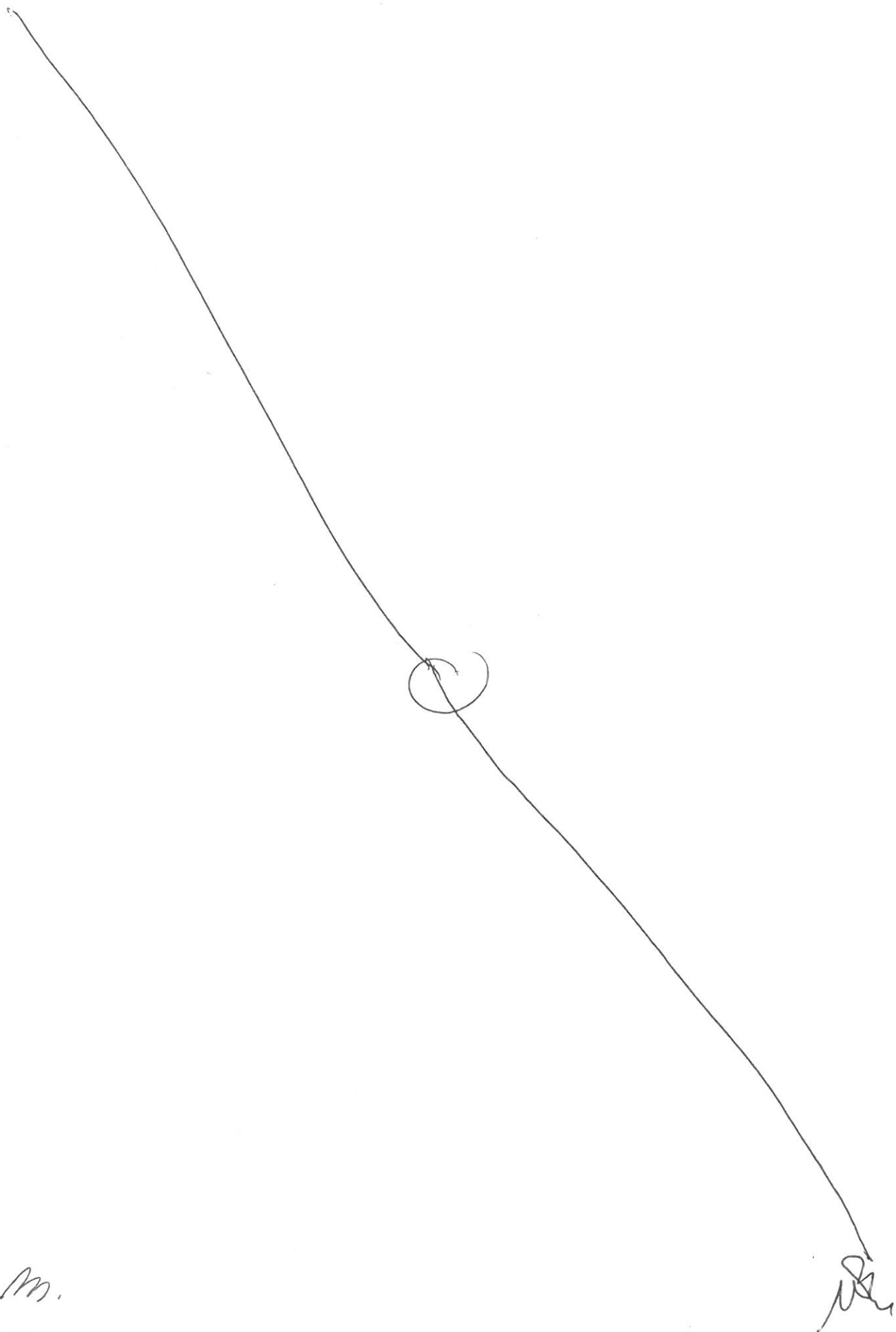
Presente [firma] Assente
Presente [firma] Assente
Presente [firma] Assente
Presente [firma] Assente
Presente [firma] Assente

Preso atto del favorevole parere espresso dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 419 del 25 novembre 2024, relativamente alla definitiva sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo nel testo sottoscritto dalle parti medesime in data 25 novembre 2024, visti il D.Lgs. 30.03.01 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto "Funzioni Locali", le parti - richiamato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 18 dicembre 2023, Sezione I, parte normativa, valida per il triennio 2023-2025, hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo ai criteri di ripartizione del Fondo riferito all'esercizio 2024 e l'Accordo decentrato integrativo a stralcio, in applicazione della previsione di cui all'art. 7, comma 4, lett.u) del CCNL 16.11.2022, nei testi riportati in allegato.

Inizio riunione ore: 15'00

Fine riunione ore: 15'30

[firma]



PS
M.
TV

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA- RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024.

**Art. 1
Oggetto e durata**

Le risorse "decentrate" destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione con i criteri previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro nel tempo vigenti. La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con specifico atto dell'Amministrazione, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili".

La presente sezione definisce i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa del Fondo risorse decentrate per l'esercizio 2024 e concerne il periodo temporale 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024.

**Art. 2
Quantificazione delle risorse e Criteri generali di ripartizione
e destinazione delle risorse finanziarie**

Le parti concordano che tutte le somme che annualmente residuano dagli istituti contrattuali, nonché le eventuali quote residue relative al fondo risorse decentrate e/o al fondo straordinario di cui all'art. 79, comma 2 lett. d) del CCNL 16.11.2022 relative all'anno precedente, andranno orientativamente a incrementare la quota da erogarsi a titolo di produttività individuale e collettiva.

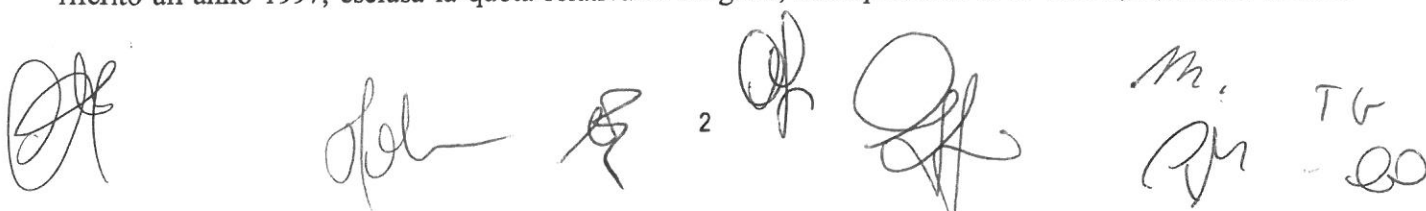
Le parti prendono altresì atto che per l'esercizio 2024, conformemente alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari, nonché agli strumenti di programmazione, gestione e controllo da dette fonti disciplinati, l'incentivazione della produttività della generalità del personale fa riferimento ai progetti approvati con il provvedimento del Segretario Generale n. 67 del 18 gennaio 2024.

Inoltre, per l'esercizio 2024, l'incentivazione, riferita ai lineamenti progettuali di cui al provvedimento 321 del 28 novembre 2023, è effettuata sulla base di un unico fondo, con l'utilizzo del complessivo fondo risultante di cui al successivo articolo 4.

**Articolo 3
Risorse decentrate**

Le parti si danno atto che, a seguito del citato provvedimento della Giunta Camerale n. 321 del 28 novembre 2023, l'Ente Camerale ha determinato le risorse decentrate di cui all'art. 80, comma 1, del CCNL 16 novembre 2022 nella misura complessiva di € 966.247,72 e che le stesse verranno ridefinite a consuntivo.

Sulla scorta dei contratti collettivi decentrati integrativi precedentemente sottoscritti le parti si danno inoltre reciproco atto dell'avvenuta integrazione da parte dell'Ente Camerale del predetto fondo, per l'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett b) del CCNL 16 novembre 2022 in misura pari all'1,2% del monte salari riferito all'anno 1997, esclusa la quota relativa ai dirigenti, corrispondente a €. 40.163,21, misura inclusa



nell'importo complessivo di cui al primo comma e, in tale ambito, nelle risorse variabili di cui allo stesso art. 79, comma 2, del CCNL 16 novembre 2022.

Le parti prendono atto che, secondo la previsione dell'art. 17, comma 6, del CCNL 16.11.2022, le risorse decentrate stabili sono state consolidate con decurtazione delle risorse, pari a € 210.450,00, destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative in essere.

Tali risorse sono corrisposte, secondo la previsione dell'art. 17, comma 6, del CCNL 16.11.2022 a carico del bilancio dell'Ente.

Articolo 4 **Criteri per la ripartizione delle risorse decentrate**

Le parti prendono atto che, per l'esercizio 2024, la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse decentrate, di cui all'art. 80 del CCNL 16 novembre 2022, di cui al precedente articolo 3, comma 1, sarà così definita:

1. Impieghi a carattere stabile (con utilizzo delle risorse stabili in parte qua)

visto il CCNL 16.11.2022. art. 80, comma 1;

- a) finanziamento dell'avvenuto inquadramento nella 6° qualifica funzionale delle posizioni interessate ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995: **€ 5.357,35**
- b) quota indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22.1.2004: **€ 49.505,52**
- c) incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria: **€ 277. 098, 97**
- d) finanziamento dei differenziali stipendiali da attribuirsi nell'esercizio 2024 secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del CCNL 16.11.2022: **€ 22.000,00**

Con riferimento alle progressioni economiche da riconoscere nell'esercizio 2024, la quota di personale beneficiaria sarà pari al massimo al 50% del personale ammissibile alla selezione in forza presso ciascuna Area, fermo restando l'importo massimo come sopra definito al punto d). Nell'ambito dell'identico limite di spesa, qualora l'applicazione complessiva della percentuale determini resto decimale, lo stesso, per l'esercizio 2024, verrà arrotondato all'unità superiore. L'amministrazione avrà facoltà di cumulare i soli resti decimali non utilizzati all'interno di singole aree per disporre ulteriori progressioni in altre, sempre nel limite generale del predetto importo.

Per l'anno 2024 il personale dell'Area di funzionari ed EQ incaricato di posizione organizzativa costituirà ambito autonomo di valutazione distinto dalla categoria medesima, ai fini dell'applicazione del comma che precede.

2. Impieghi a carattere variabile
(con utilizzo delle risorse variabili e delle risorse stabili non impiegate ai sensi del precedente punto 1)

- a) risorse per la corresponsione dei compensi specifici di cui alla lettera e) dell'art. 80, comma 2, e all'art. 84 del CCNL 16.11.2022: in misura non superiore a **€ 35.558,97**
- b) risorse per l'erogazione al personale dipendente delegato dei compensi per gli accessi in operazioni a premio secondo l'art 80, comma 2, lett. g) del CCNL 16.11.2022 e la disciplina dell'ACDI 13 novembre 2003: Importi erogati con riferimento alle attività svolte nell'intero esercizio 2024, pari a complessivi: **importo da definire a consuntivo**
- c) premi correlati alla performance collettiva e individuale del personale, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 80, comma 2, secondo la disciplina prevista dal sistema di valutazione adottato dall'Ente e dall'articolo 5, del CCDI 2023-2025- Parte normativa, nell'ambito della relativa disciplina contrattuale e di legge:

- € 1.200,00 per la corresponsione del compenso di cui al sopra citato art. 6, comma 11, del CCDI 2023-2025- Parte normativa-
- **importo da definire a consuntivo** sottraendo all'importo a consuntivo di cui all'articolo 3, comma 1, la somma di cui al precedente punto 1 e al punto 2 lettera a), b) e c) primo alinea.

Le parti si danno reciproco atto che per l'esercizio 2024 il fondo, congiuntamente dedicato all'incentivazione della performance collettiva e individuale, rimane complessivamente correlato al raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.

Art. 4 bis **Indennità per specifiche responsabilità**

In attuazione delle previsioni dell'art. 6, terzo comma, secondo periodo, del CCDI, parte normativa, per il triennio 2023-2025, per l'anno 2024, l'indennità di cui all'art.84 del CCNL 16.11.2022 riconosciuta al personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ cui siano affidate specifiche responsabilità, e che non risulti incaricato di funzioni di elevata qualificazione ex art. 16 del CCNL 16.11.2022 fermo restando tutte le rimanenti previsioni del predetto art. 6, sarà attribuita sulla base delle fasce di punteggio determinanti il compenso che di seguito si riportano:

500 punti o più	€. 4.000,00
Da 400 a 499 punti:	€. 3.600,00
Da 300 a 399 punti:	€. 3.200,00
Da 200 a 299 punti:	€. 2.800,00

Le parti condividono, altresì, che, per l'esercizio 2024, l'importo del compenso riconosciuto, ai sensi dell'art. 84 del CCNL 16.11.2022, al personale dell'Area Istruttori che, in esito ad accertato e formale atto di gestione del Segretario Generale, risulti incaricato di svolgere funzioni di referente del funzionario preposto alla struttura di appartenenza, in relazione alla responsabilità per specifici processi, venga ridefinito nella misura fissa su base annua di € 2.800,00.

Articolo 5 **Retribuzione di risultato degli incaricati di Elevata Qualificazione**

Le parti, richiamate le previsioni di cui all'articolo 8 del CCDI 2023-2025- Parte normativa-, condividono, per ragioni di uniformità rispetto al passato, di confermare gli importi massimi teorici erogabili a titolo di retribuzione di risultato nelle misure del 30% della retribuzione di posizione nel caso di incarichi oggetto di massima graduazione da parte dell'Amministrazione e pari al 25% negli altri.

L'Ente destina al finanziamento dell'indennità di risultato un importo coerente con quanto sopra esposto e, comunque, non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione dei compensi legati all'istituto, come definiti dagli artt. 17, comma 4, e 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022.

Le parti concordano che, compatibilmente con le previsioni del CCDI 2023-2025 Parte normativa, per il solo esercizio 2024, in relazione ad economie di risorse finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato non utilizzate nello stesso anno, gli importi massimi teorici, erogabili a titolo di retribuzione ai funzionari titolari di incarichi di elevata qualificazione secondo il CCNL 16.11.2022 vengano incrementati nella misura di un ulteriore 10% della retribuzione di posizione, fermo restando l'importo dello stanziamento dedicato.

4

Articolo 6
Norme sull'utilizzo di fondi

L'erogazione delle indennità a valere sul fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato avviene a far data dalle determinazioni attributive dei relativi incarichi e comunque in proporzione alla durata della parte dell'anno interessata dagli incarichi. L'indennità di risultato è corrisposta in un'unica soluzione a seguito della valutazione annuale. L'indennità di £. 1.500.000 di cui all'art.37, quarto comma, del CCNL 6.7.95 è comunque riassorbita nell'indennità di posizione attribuita ai dipendenti che ne beneficiavano.

Relativamente al compenso di cui all'articolo 5 del CCDI 2023-2025- Parte normativa, le parti condividono la valutazione che sia discrezionale facoltà dell'Amministrazione non prima del mese di ottobre di ciascun anno, erogare alle condizioni e nelle misure da essa determinate, un acconto su tale compenso nel corso dell'esercizio cui il compenso stesso è riferito, avendosi riguardo al puntuale andamento dei progetti, degli indicatori e degli elementi di valutazione e alle risultanze provvisorie incidenti sulla determinazione dei coefficienti di cui alla predetta Sezione, nel rispetto della periodicità dei processi di valutazione e delle previsioni e procedure di cui alla vigente disciplina.

 m.
3 FM 



**ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO A STRALCIO IN
APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 4, LETT.U)
DEL CCNL 16.11.2022**

Le parti

Visto

l'art. 8, comma 1, del CCDI 18 dicembre 2023, parte normativa;

l'art. 7, comma 4, lett..u del CCNL 16.11.2022;

l'art. 17, comma 2, del CCNL 16.11.2022;

l'art. 79, del CCNL 16.11.2022;

l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Considerato

che lo sviluppo delle risorse destinate agli incarichi di elevata qualificazione ha avuto, nel succedersi dei diversi CCNL, dinamiche non allineate rispetto al restante personale

Concordano quanto segue

art. 1

Le parti condividono la necessità di riequilibrare la distribuzione delle risorse decentrate disponibili, ai sensi di legge e di CCNL, per le politiche premiali di indennizzo e di incentivazione del personale, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Le parti condividono, altresì, l'opportunità che l'Amministrazione, a partire dall'esercizio 2025, preveda, nel distribuire le risorse disponibili, un incremento dello stanziamento delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione in coerenza e in applicazione con quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del CCNL 16.12.2022;

Le parti medesime prevedono, in applicazione dell'art. 7, c. 4, lett. u) del CCNL 16.12.2022, che l'incremento di cui trattasi abbia nei prossimi esercizi un andamento coerente con l'esigenza condivisa e che, per quanto concerne l'esercizio 2025, sia fin da ora stimabile in un importo massimo pari al 17% dello stanziamento destinato nel corrente esercizio del trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ al fine di consentirne l'adeguamento in maniera coerente con le previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, del CCNL 16.11.2022.

Le parti, preso atto che, in applicazione dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 o di norme sopravvenute, l'incremento sopra indicato potrà comportare indisponibilità di risorse destinate all'incentivazione del restante personale nell'ambito del Fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, concordano che tale indisponibilità sia fin da ora quantificata in euro 35.000,00.

